



Venerdì 05/07/2024

Trascrizioni dei sequestri conservativi: trattamento ai fini dell'imposta ipotecaria

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Risoluzione n. 33/E del 2 luglio l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un'istanza di consulenza giuridica in merito al corretto trattamento, ai fini dell'€TMimposta ipotecaria, applicabile alle trascrizioni dei sequestri conservativi effettuate ai sensi dei predetti artt. 74 e 75 del Codice di giustizia contabile.

L'Agenzia, in particolare, ha chiarito che la trascrizione dei provvedimenti di sequestro contabile, delle domande giudiziali e delle altre formalit  a tutela delle ragioni del creditore, in procedure in cui non sia parte danneggiata lo Stato, non possano godere dell'€TMesenzione di cui all'€TMarticolo 1, comma 2, del TUIC. Trattandosi di «formalit  [...] richieste dalle amministrazioni dello Stato quando le spese relative devono far carico ad altri», tali fattispecie rientrano nell'€TMambito applicativo dell'articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIC. In tali casi, infatti, sussistono i presupposti richiesti da tale norma, tenuto conto della natura del soggetto richiedente la formalit  (Corte dei Conti) e della sussistenza di un diverso soggetto sul quale devono far carico le relative spese (ente in favore del quale viene richiesta la formalit ).

Dunque, concludono le Entrate, le formalit  richieste dalle Procure regionali della Corte dei conti, ad eccezione di quelle effettuate nell'€TMinteresse dello «Stato-persona», che in quanto tali godono dell'€TMesenzione dall'€TMimposta ai sensi dell'€TMarticolo 1, comma 2 del TUIC, possono essere eseguite a norma dell'€TMarticolo 15 dello stesso TUIC.

Una volta eseguita la formalit , l'€TMUfficio proceder  al recupero dei tributi contro gli obbligati al pagamento elencati all'€TMarticolo 11, comma 2, del TUIC, ovvero nei confronti del soggetto pubblico o privato a favore del quale   stata eseguita la formalit .

<https://www.agenziaentrate.gov.it>